



## Circolare informativa n° 19 del 25 ottobre 2016

### NOVITA' FISCALI

Misure urgenti di contrasto all'evasione fiscale sono state previste con il Decreto Legge n. 193/2016.

Entrata in vigore: **24 ottobre 2016**

ADEMPIMENTI FISCALI ANNO IMPOSTA 2017		
	<u>COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE, INCLUSE LE NOTE DI VARIAZIONE E BOLLETTE DOGANALI ("Spesometro analitico trimestrale")</u>	<u>COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA</u>
Modalità	Invio telematico all' Agenzia Entrate	
Termini	entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (31 maggio 2017, 31 agosto 2017, 30 novembre 2017, 28 febbraio 2018, e così via)	
Oggetto	tutte le fatture emesse nel trimestre, tutte le fatture ricevute e registrate, bollette doganali, note di variazione <i>Contenuto della comunicazione:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• dati identificativi dei soggetti coinvolti nell'operazione</li><li>• data e numero fattura</li><li>• base imponibile</li><li>• aliquota iva</li><li>• imposta</li><li>• tipologia dell'operazione</li></ul>	dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA, anche se a credito
Esonerati		Soggetti <u>non</u> è obbligati alla presentazione della dichiarazione iva annuale o ad effettuare liquidazioni periodiche (ad esempio: contribuenti "minimi", "forfetari", operazioni esclusivamente esenti iva)
Credito d'imposta per adeguamento tecnologico	Ai soggetti in attività nel 2017, riconosciuto per <u>una sola volta un credito d'imposta di Euro 100</u> a fronte dei costi sostenuti per l'adeguamento tecnologico, purché abbiano realizzato un volume d'affari <u>non superiore</u> ad Euro 50.000. Tale credito: – è esentasse (Irap e imposte dirette);	

	– è utilizzabile solo in compensazione a decorrere dal 01 gennaio 2018 – deve essere riportato in dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico e sino al suo utilizzo	
Credito d'imposta per chi trasmette telematicamente i corrispettivi	– credito di Euro 50,00 – esentasse (Irap e imposte dirette) – deve essere riportato in dichiarazione dei redditi sino al suo utilizzo	
Sanzioni per omessa o errata trasmissione	Per ogni fattura sino ad un massimo di 25.000 Euro	Da 5.000 Euro ad Euro 50.000
Note	– Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali). – In presenza di "multiattività", la comunicazione sarà unica per ciascun periodo. – Da tale adempimento seguirà una comunicazione da parte dell'Agenzia Entrate in caso di incoerenza tra i dati trasmessi ed i versamenti effettuati, con possibilità del contribuente di fornire chiarimenti o avvalersi del ravvedimento operoso.	

Le dirette conseguenze derivanti da tali nuovi adempimenti saranno:

- ABROGAZIONE degli elenchi INTRASTAT acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevuti (**dal 01 gennaio 2017**)
- ABROGAZIONE delle comunicazioni BLACK LIST (**dal 2017**)
- SLITTAMENTO dei termini per la trasmissione della DICHIARAZIONE ANNUALE IVA relative all'anno d'imposta 2017 (trasmissibile dal **01 febbraio al 30 aprile 2018**)

Pertanto per tutte le operazioni relative all'anno d'imposta 2016 rimane obbligatorio:

- trasmettere i modelli INTRASTAT alle consuete scadenze (mensile o trimestrale)
- trasmettere le COMUNICAZIONI BLACK LIST con cadenza annuale
- trasmettere lo SPESOMETRO ANNUALE

Nessuna abrogazione prevista per la comunicazione obbligatoria da effettuarsi mediante il modello "comunicazione polivalente" da parte di commercianti al minuto e assimilati (alberghi, ristoranti, ecc) e agenzie di viaggio e turismo in caso di effettuazione di operazioni concluse di importo pari o superiore a 1.000 Euro e inferiori a 15.000 Euro.

#### **- Cessioni mediante distributori automatici -**

Per i soggetti passivi che effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi è slittato al **01 aprile 2017** (originariamente previsto per il 01 gennaio 2017).

### **- Definizione agevolata dei ruoli -**

Prevista una sanatoria per i debiti iscritti a ruolo presso gli agenti della riscossione tra gli anni dal 2000 al 2015.

L'agevolazione prevede la possibilità di versare quanto a ruolo senza corresponsione di:

- sanzioni
- interessi di mora (oggi pari al 4,13% annuo)
- sanzioni e somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali (art. 27, co. 1, d.lgs. n. 46/1999)
- maggiorazioni irrogate ai sensi della L. n. 689/81 dovute su contravvenzioni del Codice della Strada

Pertanto, definibili in via agevolata saranno:

- \* capitale (imposte dirette e indirette, tributi locali, contributi inps, inail, contributi da Casse private, contravvenzioni stradali)
- \* interessi da ritardata iscrizione a ruolo
- \* aggi (da calcolarsi solamente sull'importo del capitale ed interessi da ritardata iscrizione a ruolo)
- \* spese di notifica della cartella
- \* spese per le procedure esecutive

Sono escluse dalla definizione agevolata i ruoli relativi a:

- iva riscossa all'importazione
- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna
- sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada

Il pagamento può avvenire in unica soluzione, ovvero in formula rateale e comunque in un massimo di quattro rate sulle quali gravano gli interessi del 4,50% annuo.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica o una rata: la definizione non produce effetti; i versamenti saranno acquisiti come acconti; il debito residuo non più rateizzabile; riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza.

Termini:

- **entro il 22 gennaio 2017:** presentazione della dichiarazione di adesione da trasmettere all'agente della riscossione con impegno a rinunciare al ricorso; modulo disponibile nel sito dell'agente della riscossione entro l'08 novembre 2016;
- **entro 22 aprile 2017:** l'agente della riscossione comunica al debitore la somma agevolata, l'importo delle singole rate (se manifestata dal debitore la volontà di dilazionare il pagamento), la scadenza delle rate: 1° e 2° rata di ammontare pari a 1/3 del dovuto

3° e 4° rata di ammontare pari a 1/6 del dovuto; la scadenza della 3° rata non può superare il 15.12.2017, mentre la 4° non può superare il 15.03.2018

L'adesione alla definizione agevolata è consentita anche per coloro i quali hanno in essere un piano di rateazione con l'agente della riscossione, purché risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 01 ottobre 2016 al 31 dicembre 2016. In tal caso dalle somme dovute sarà decurtato quanto già versato a titolo di capitale e interessi, aggi, spese di procedura e spese di notifica. Definitivamente acquisite e non rimborsabili saranno le somme già versate a titolo di sanzioni, interessi di mora, interessi di dilazione.

Con tale definizione agevolata e limitatamente ai carichi oggetto di "sanatoria" verrà meno il piano di rateazione in essere con l'agente della riscossione.

Se con precedenti pagamenti parziali il debitore ha già versato quanto definibile in via agevolata, per poter beneficiare degli effetti della definizione è fatto comunque d'obbligo manifestare la volontà di aderirvi.

#### **- Dichiarazione integrativa a favore -**

Allungamento dei termini previsti per poter presentare la dichiarazione integrativa (dei redditi, Irap e sostituti) "a favore" con parificazione di quanto già previsto per la dichiarazione integrativa "a sfavore".

Pertanto, in caso di correzione di errori od omissioni che hanno generato un maggior o minor reddito, un maggior o minor debito d'imposta, un maggior o minor credito, è possibile trasmettere una dichiarazione integrativa entro il termine previsto per l'accertamento (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione).

#### **- Soppressione Equitalia -**

Dal 01 luglio 2017 il Gruppo Equitalia verrà soppresso e in suo luogo sarà istituito un ente pubblico denominato AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE.

Il nuovo Ente subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Equitalia.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.